

**TRIBUNALE DI CATANIA**

***Prima sezione civile***

Composto dai seguenti magistrati:

d.ssa Maria Acagnino	Presidente
d.ssa Cristiana Cosentino	Giudice
d.ssa Mariapaola Sabatino,	Giudice rel.

**Nella causa civile iscritta al n. 2195/2018 R.G. promossa da  
nato a Shariatpur (Bangladesh)**

A scioglimento della riserva di ordinanza di cui al verbale di udienza del 30.10.2018;

*OSSERVA:*

*ritenuto:* che con ricorso depositato il 7.2..2018 ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del 7.6.2017 al fine di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria;

*Considerato:* che in via preliminare, oltre a rilevarsi la mancata costituzione della Commissione Territoriale, di cui va dichiarata la contumacia, deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente proposto;

che, sempre preliminarmente, va chiarito che il reclamo non si configura come impugnazione in senso stretto di un provvedimento amministrativo ma ha per oggetto la posizione giuridica soggettiva del richiedente del quale il giudice e' chiamato in ogni caso ad accertare un determinato status, sicche' non rilevano di per sé gli eventuali vizi della procedura amministrativa poiché non espressamente richiamati dal legislatore (come avviene, ad esempio, per le ipotesi di impugnazione di atti amministrativi di cui alla L. n. 689/81;

il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, accertarsi il suo diritto soggettivo allo status di rifugiato che spetta a colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue



opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese”;

che quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, è noto che il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95);

che l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

che l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

che l'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di



polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;

che a sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi;

che alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

che ciò premesso e anche tenuto conto di quanto di sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004; che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria; che da qui ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310) – e dunque anche a dare per ipotesi vera la vicenda esposta dal ricorrente, questo capo di domanda non può essere accolto, in quanto in ogni caso i fatti denunciati non integrano quegli atti di persecuzione "personale e diretta" nel Paese



d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

infatti, il ricorrente ha allegato di essere scappato dal Bangladesh per motivi economici;

in merito alla domanda di protezione sussidiaria, va osservato che, alla stregua della disciplina attualmente vigente, soprarichiamata, lo **status di protezione sussidiaria** dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, rinnovabile previa verifica delle condizioni e compete al cittadino straniero che “ non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine , correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno....”intendendosi per suddetto “grave danno” art 14) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale*);

anche di questo punto di domanda mancano le prove delle allegazioni necessarie per potere addivenire ad una soluzione favorevole per il richiedente perché i motivi di fuga non atti a giustificare il pericolo di cui alla lettera a) e b).

ed infatti, il ricorrente narra, di essere fuggito dal Bangladesh per motivi economici in quanto nel 2013 il villaggio in cui viveva e, quindi, a sua proprietà hanno subito un'ondata che gli ha costretti a lasciare tutto a trasferirsi altrove;

in Bangladesh non vi sono notizie di pericolo indiscriminato ai sensi della lett. C

Tuttavia, considerato le vicende che hanno colpito il ricorrente, che ha lasciato il Bangladesh per sottrarsi alle conseguenze disastrose della piena che nel 2013 ha colpito il suo villaggio e la sua unica proprietà, considerata la giovanissima età, egli è appena ventunenne, che ha studiato la lingua italiana e che è stato assunto come operaio in Italia, vi sono i motivi per concedere il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie secondo la previgente normativa, applicandosi il decreto Salvini solo alle domande amministrative proposte dopo il 5.10.2018;



Le spese vanno dichiarate irripetibili.

**P.T.M.**

Il Giudice, definitivamente decidendo, riconosce a \_\_\_\_\_ nato in  
Bangladesh \_\_\_\_\_ il permesso per motivi umanitari.

Manda al Questore per gli adempimenti di competenza

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Si Comunichi.

Catania, 12.11.2018.

Il Giudice rel.

d.ssa Mariapaola Sabatino

Il Presidente

d.ssa Maria Acagnino

